

**VERBALE DI ACCORDO**

Addi, 10 dicembre 2018, presso la sede di Unindustria – Via A. Noale 206, Roma -

TRA

LOTTOMATICA HOLDING S.r.l., rappresentata da Alessandro Merlino, Paolo De Blasio, Andrea Pileggi, Alessandro D'Avolio, Gianluca Liberatore ed assistita da Unindustria Roma

E

FIOM CGIL, UILM UIL e FISMIC Confsal Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU tutte

**Premesso che:**

- Lottomatica Holding, anche alla luce di quanto comunicato nel corso dell'incontro sull'informativa contrattuale tenutosi il 20 novembre u.s. nel corso della quale ha illustrato i previsti programmi per gli anni 2019-2020, ha avviato un processo di riorganizzazione nell'ambito del quale, anche per accompagnare la necessaria evoluzione della proprie strutture organizzative, sarà chiamata a realizzare un riassetto degli organici coerente con le mutate esigenze tecnico organizzative e produttive determinate dal mercato, dall'innovazione tecnologica e dai processi di digitalizzazione;
- il dimensionamento quali-quantitativo delle risorse umane, anche riguardo l'evoluzione dell'organizzazione aziendale, assume un ruolo essenziale anche allo scopo di favorire processi più ampi di crescita professionale di tutto il personale dipendente;
- in tale contesto, Lottomatica Holding ha evidenziato la necessità di procedere ad un confronto tra le competenze professionali, indispensabili per affrontare gli impegni e le sfide poste da un mercato sempre più complesso e competitivo, e quelle possedute dalle risorse attualmente presenti in azienda. Ciò in vista di un indifferibile cambio di mix tecnico professionale laddove non siano sufficienti i percorsi di riqualificazione professionale e gli opportuni interventi formativi che la Società intende realizzare;
- a tale proposito, l'art. 4 della legge n. 92 del 2012 ha introdotto specifiche disposizioni volte ad incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, nell'ambito dei punti di cui sopra;
- nella convinzione che il ricorso al predetto strumento contribuisca al processo di adeguamento degli organici nonché al riequilibrio della sua composizione professionale e demografica in maniera condivisa e non traumatica, è interesse delle Parti definire uno specifico accordo al riguardo;
- è pertanto volontà dell'azienda agevolare in particolare l'esodo, su base volontaria, del personale più anziano, utilizzando lo strumento previsto dalla legge sopra richiamata, anche per favorire un ricambio generazionale;

*Handwritten signatures on the left margin:*  
Andrea Pileggi  
Alessandro D'Avolio  
@

*Handwritten signatures on the right margin:*  
Gianluca Liberatore  
Paolo De Blasio  
Alessandro Merlino  
FISMIC  
UILM  
FIOM

*Handwritten signatures at the bottom of the page:*  
Alessandro Merlino  
Paolo De Blasio  
Gianluca Liberatore  
Alessandro D'Avolio  
Andrea Pileggi  
FISMIC  
UILM  
FIOM

- Il beneficio di cui sopra sarà riconosciuto ai lavoratori che aderiranno volontariamente all'iniziativa definita con il presente accordo i quali potranno accedere ai requisiti pensionistici minimi per l'erogazione della pensione (vecchiaia e/o anticipata) entro il periodo massimo di 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- considerata la volontà delle Parti di utilizzare lo strumento di cui all'art. 4 della succitata legge, per l'anno 2019;
- vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", articolo 4, commi da 1 a 7-ter, così come modificati dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese";
- vista la circolare del ministero del lavoro e delle politiche sociali numero 24 del 19 giugno 2013;
- vista la circolare Inps numero 119 del 1 agosto 2013;

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:**

Le premesse formano parte integrante del presente verbale di accordo.

1) la Società si impegna:

- a) a presentare apposita domanda all'Inps di accesso ai benefici di cui all'art. 4 della legge 92/2012, corredata dei necessari documenti, ed accompagnata da una fideiussione a garanzia della solvibilità in relazione agli oneri previsti dalla legge;
- b) a corrispondere, tramite l'Inps, a favore dei dipendenti coinvolti nel piano e in caso di esito positivo dell'istruttoria, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole e norme vigenti ed a corrispondere all'Inps la contribuzione figurativa correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, per un periodo massimo di quattro anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto stabilito ai punti 7 e 8 della circolare Inps n.119/2013;
- c) a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e la contribuzione figurativa correlata alle scadenze previste dalla legge. Il pagamento della prestazione decorre a partire dal primo mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro con le modalità previste per il pagamento delle pensioni, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle circolari Inps.

2) Il presente accordo è finalizzato ad accompagnare al primo requisito pensionistico utile fino ad un massimo di n. 20 dipendenti interessati che, nell'anno 2019, raggiungano i requisiti previsti dall'art. 4 comma 2 legge 92/2012 e diventerà vincolante a seguito della validazione da parte dell'INPS che effettuerà l'istruttoria in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo al dipendente ed all'azienda.

3) I dipendenti interessati sono coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei 48 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro in base alle regole e norme vigenti, comprensive dell'adeguamento alla speranza di vita fino al 2018 ed a quelle che eventualmente saranno definite per gli anni successivi.

*Handwritten signatures on the left margin:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

*Handwritten signatures on the right margin:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

*Large handwritten signatures at the bottom of the page:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]

4) Il dipendente interessato all'esodo dovrà manifestare per iscritto la propria richiesta di adesione al presente accordo sindacale alla Direzione P&T inviando l'apposito format all'indirizzo e-mail "accordo\_art.4@igt.com" entro il primo quadrimestre 2019.

5) Al momento dell'adesione il personale dipendente, come individuato ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3), verrà contattato dalla Società ed entro 30 giorni dalla data medesima ( e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2019) si impegna a consegnare alla suddetta Direzione l'estratto conto contributivo complessivo certificativo ed aggiornato (Ecocert).

6) Rispetto a tale adesione, la Società si riserva di valutare la compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dandone tempestivo riscontro al dipendente - entro 45 gg. successivi alla data di invio del format di cui sopra al par. 4 - nel rispetto dei requisiti minimi dichiarati sopra al par. 3;

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori rispetto a quelle attese, la selezione del personale da coinvolgere nel piano avverrà sulla base del criterio di prossimità alla maturazione del requisito pensionistico.

7) Ai fini della liquidazione della prestazione, è necessaria l'acquisizione da parte dell'azienda dell'esito dell'istruttoria INPS nonché l'emissione del provvedimento amministrativo INPS di validazione.

8) Il lavoratore individuato ai sensi di quanto previsto ai punti 2) e 3), potrà godere delle prestazioni in premessa, entro il 1° giorno del mese successivo alle comunicazioni dell'INPS di accertamento del requisito pensionistico e della definizione della garanzia fideiussoria, nei termini previsti dal presente accordo ed a conclusione della procedura amministrativa a cura del datore di lavoro verso l'INPS.

9) Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello, tempo per tempo, previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al decreto legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di lavoro esodante.

Qualora dovessero intervenire mutamenti normativi sulla tematica oggetto del presente Accordo, allo stato non prevedibili, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutarne gli impatti.

10) Una volta validato da parte dell'INPS il presente Accordo corredato dai necessari documenti, lo stesso diverrà vincolante. Condizione per l'accesso alle misure di cui al presente accordo da parte di ciascun dipendente interessato, è che si proceda alla sottoscrizione, tra la Società e lo stesso dipendente, di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nelle forme di un verbale di conciliazione e transazione in sede sindacale ex art. 2113 codice civile e art. 410 e seguenti codice procedura civile.

11) Per tutto quanto non specificato dalle clausole del presente accordo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Handwritten signatures on the left margin, including names like "Sandro", "Antonio", and "Boris".

Handwritten signatures on the right margin, including names like "Tina", "G. P.", and "G. M.". There is also a large handwritten number "767" at the bottom right.

A large block of handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Boris", "Sandro", and "Antonio".

12) Le parti convengono di incontrarsi, a livello aziendale, semestralmente per un monitoraggio sull'andamento del presente accordo e comunque sarà altresì fornita una informativa, in sede di Unindustria alle parti firmatarie del presente Accordo, sul complesso delle adesioni accettate e certificate così come previsto al punto 10) e dei ruoli professionali interessati.

13) Le Parti firmatarie del presente accordo infine, si impegnano ad incontrarsi nel corso dell'ultimo trimestre del 2019 per valutare l'opportunità di sottoscrivere un nuovo specifico accordo, utile all'accompagnamento dei lavoratori prossimi al raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata che maturino nel 2020 i requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 92 del 2012, precisandone il numero in base alle eventuali adesioni manifestate dai dipendenti interessati attraverso apposita comunicazione inviata alla Direzione People & Transformation nel corso del 2019.

14) Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 2019 e si applica esclusivamente alla Società Lottomatica Holding S.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNINDUSTRIA Roma

p. LOTTOMATICA HOLDING S.r.l.

p. FIOM CGIL

UILM UIL

FISMIC Confasal

p. RSU

The image shows a collection of handwritten signatures in black ink. The signatures are arranged in several rows, corresponding to the printed labels on the left. The top row has a single signature for Unindustria Roma. The second row has a long signature for Lottomatica Holding S.r.l. The third row has three signatures for the unions: FIOM CGIL, UILM UIL, and FISMIC Confasal. The fourth row has a signature for the RSU. Below these are several more rows of signatures, some of which are more stylized or less legible. The signatures are written over a white background.

VERBALE di ACCORDO

Ad integrazione dell'accordo sottoscritto in data odierna ai sensi dell'art. 4 della legge n. 92 del 2012, LOTTOMATICA HOLDING S.r.l., FIOM CGIL, UILM UIL e FISMIC Confsal Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU, convengono quanto segue.

1. Con riferimento al punto 2) del suddetto accordo, qualora l'adesione dei dipendenti intenzionati ad avvalersi nel corso del 2019 del concordato piano finalizzato al raggiungimento del requisito pensionistico sia inferiore al numero massimo ivi indicato, la Società non utilizzerà, per la quantità residua, procedure di riduzione di personale e/o diverso ammortizzatore sociale, stante il principio di volontarietà sancito nell'accordo stesso.
2. La Società, inoltre, a seguito di quanto discusso con le OO.SS. in merito al ricorso allo strumento indicato al punto che precede, ribadisce che, allo stato, non sono previsti disinvestimenti riferiti alle proprie sedi periferiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 10 dicembre 2018

Per LOTTOMATICA S.p.A.

 *Alessandro Melino* *Amministratore Delegato*

Per FIOM CGIL, UILM UIL, FISMIC Confsal

 *Silvia Fattori*

Per RSU



*Val Fontana*


*Stefano Volpi*

*Benito Guri*


*Giuseppe*



*Giuseppe*



*Orlando*



*John*

*Michele*

*Stefano*

*Giuseppe*

Roma, 10 dicembre 2018

Spett.le  
Lottomatica Holding S.r.l.

In relazione ai verbali sottoscritti in data odierna, in sede di Unindustria, le Organizzazioni Sindacali organizzeranno le opportune assemblee informative con il personale entro e non oltre il 18 dicembre 2018.

L'accordo avrà efficacia dal 19 dicembre 2018 anche in assenza di nostra comunicazione secondo il principio del silenzio/assenso.

p. FIOM CGIL - UILM-UIL - FISMIC

